

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 4 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Daniela Morgante – Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E L'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/PORTICI DEL 17.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania di Vallo della Lucania (Salerno)  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PAGANA GIUSEPPE, INFLITTE SEGUITO GARA TROINA/NOCERINA DEL 17.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., separato preliminarmente il ricorso in due distinti reclami:

- accoglie il reclamo relativo alla sanzione inflitta al Sig. Pagana Giuseppe, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara;
- accoglie il reclamo relativo alla sanzione dell'ammenda inflitta alla Società A.S.D. Troina di Troina (Enna), riducendola ad € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.S.D. PONSACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEGRI MATTIA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PONSACCO DEL 17.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ponsacco di Ponsacco (Pisa), riduce la squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MACRÌ DAVIDE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/ANZIO CALCIO 1930 DEL 17.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

La C.S.A., sentito l'Assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo)

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 4 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio